

Verbale di riunione associazione 14/11/2022

Dettagli riunione

- Data e ora: 14/11/2022, ore 20:30
- Luogo: istituto comprensivo Tiraboschi - Paladina (BG) Passaggio Rodari, n.1

Partecipanti

- Direttivo
 - Francesca B.
 - Natalia G.
 - Andrea C. .
 - Dario B.
- Partecipanti soci
 1. Murgia Silvia
 2. Bonalumi Elio
 3. Luiselli Valentina
 4. Cavagna Francesco
 5. Panza Carolina
 6. Beduschi Elena
 7. Atzola Stefania
 8. Paris Elena

Deleghe:

- Rodi Benedetta e Ghidotti Marco delega Panza Carolina con mail del 14.11.2022
- Crotta Arianna delega Murgia Silvia con mail del 14.11.2022
- Barletta Mara delega Luiselli Valentina con mail del 14.11.2022,

tutte le deleghe sono valide in quanto pervenute prima delle ore 18.00 del 14/11/2022.



ASSOCIAZIONE
GENITORI
PALADINA
VALBREMBO

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

Discussione

Si procede alla discussione dell'ordine del giorno inviato a tutti i soci tramite mail e di seguito riportato:

1. Modifica Statutaria per adeguamento alla normativa del Terzo Settore D-Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
2. Organizzazione della Festa AGPV;
3. Confronto su idee e progetti per il 2022-23;
4. Varie ed eventuali.

1. Modifica Statutaria per adeguamento alla normativa del Terzo Settore D-Lgs. 117/2012 e s.m.i..

Il tesoriere illustra le modifiche richieste dall'ufficio RUNTS della Provincia di Bergamo. Essendo modifiche imposte dalla normativa si discute non sulle modifiche imposte ma sull'opportunità di procedere alle stesse per completare l'iter dell'iscrizione al Registro Unito del Terzo Settore. L'iscrizione permetterà all'associazione di poter emettere ricevute detraibili per le raccolte fondi, poter ottenere il 5 x 1000 derivante dalla dichiarazione dei redditi, poter collaborare con gli enti pubblici e poter partecipare ad eventuali bandi aperti ai ETS.

Alla luce di quanto sopra, l'assemblea decide di procedere alle modifiche necessarie per ottenere iscrizione e alla relativa registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate.

Votazione: favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0; delibera approvata all'unanimità dei soci presenti (12 presenti e 4 deleghe).

2. Organizzazione della festa AGPV.

Come stabilito da riunione del Direttivo del 27/10/2022, si voleva organizzare un pomeriggio, ipotizzando la data del 27/11/2022 in cui oltre all'approvazione dei bilanci (consuntivo 2021/2022 e preventivo 2022/2023) la riunione potesse avere la veste di una festa, piuttosto della solita e asettica riunione serale dove si analizzano i numeri e si vota. L'idea era quella di organizzare diversi spazi, per i più piccoli (laboratori e giochi) e anche per gli adulti (si era pensato di chiedere anche al Gruppo Teatro di Paladina di partecipare con qualche loro monologo o lettura) per poter condividere e soprattutto progettare il lavoro fatto e il futuro della nostra Associazione. Lo stesso Direttivo aveva individuato i locali dell'oratorio di Sombreno come luogo ideale dove poter organizzare la riunione ma avendo ricevuto la risposta negativa per la concessione dei locali il tutto è decaduto.

Si procede quindi ad organizzare l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci fissando la data del 28/11/2022 presso l'istituto comprensivo Tiraboschi di Paladina in via PAssaggio Rodari n.1. IL tesoriere provvederà alla compilazione dei due bilanci secondo il modello ministeriale, il Presidente invece predisporrà la relazione di missione, da sottoporre ai soci.

Votazione: favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0; delibera approvata all'unanimità dei soci presenti (12 presenti e 4 deleghe).

3. Confronto sui idee e progetti per il 2022/2023.

Si procede al confronto sui progetti per l'anno sociale 2022/2023. Tutti concordano nel voler riproporre i progetti "Passeggiate Narrate" e "Artisti per caso".

Si ritiene che però, per il momento, essendo pochi i soci/amici attivi, sia prioritario pubblicizzare AGPV soprattutto durante le riunioni dell'Istituto Comprensivo. Si decide dunque di organizzarsi per partecipare agli incontri degli Open Day come prima attività.

Si procederà a revisionare il volantino per procedere alle copie e alla diffusione.

4. Varie ed eventuali.



ASSOCIAZIONE GENITORI PALADINA VALBREMBO

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

L'ufficio provinciale del RUNTS, ci segnala anche che per completare l'iscrizione è necessario avere un indirizzo pec, si analizzano un paio di possibilità, Aruba al costo di € 6,10 iva compresa il primo anno e 12,10 iva compresa gli anni successivi. Tramite CSV è stata analizzata una seconda possibilità al costo di € 36,60 iva compresa per tre anni. Dopo una breve discussione si decide di proseguire con Aruba.

Votazione: favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0; delibera approvata all'unanimità dei soci presenti (12 presenti e 4 deleghe)

AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato a Ponte San Pietro

Il 16-12-2022

Al n° 1951

Serie 3

Importo



Il Funzionario
Antonio Pizzo

Prossima riunione associazione: 28/11/2022

Stefano Stucchi

Segretario

Francesca Bertoli

Presidente

✉ genitoripaladinavalbrembo@gmail.com

C.F. 95241390160

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ASSOCIAZIONE GENITORI PALADINA VALBREMBO-APS"

Art.1-Denominazione e sede.

1. È costituita in forma di associazione di promozione sociale l'associazione denominata: "Associazione Genitori Paladina Valbrembo – Associazione di Promozione Sociale" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs.117/2017.

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti edelle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Paladina in via Ossanesga n.5 e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dei comuni di Paladina e Valbrembo non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione (Direttivo).

Art. 2-finalità.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere e favorire la collaborazione tra famiglie, territorio e istituzioni, stimolando la presenza attiva dei genitori all'interno della scuola allo scopo di rinsaldare l'alleanza famiglia - scuola -territorio quale strumento di progresso e promozione sociale.

Art 3-Attività di interesse generale.

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'ART. 5 del D.lgs. 117/2017 comma 1, lett. d) e i):

lett.d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett.i) attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

2. L'associazione per realizzare le proprie finalità si propone di realizzare le seguenti attività:

- progettare e collaborare alla realizzazione di attività a sostegno della formazione di ragazzi, genitori ed insegnanti;
- organizzare iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, seminari, ecc.) su temi di interesse per la scuola, le famiglie ed il territorio;
- promuovere e organizzare manifestazioni ed eventi ricreativi e culturali;
- sollecitare e sensibilizzare istituzioni e gli organi competenti al miglioramento ed al sostegno dell'istituto comprensivo;
- contribuire al miglioramento dell'offerta formativa;

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In

ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art.4-Attività diverse.

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs.117/2017e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.5-Raccolta fondi.

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata (anche continuativa) al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.6-Ammissione.

1. Possono aderire all'associazione tutti i genitori degli alunni dell'istituto comprensivo A. Tiraboschi, i genitori degli ex alunni dell'istituto nonché le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.
3. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
4. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
5. Ciascun associato ha diritto di voto.

Art.7- Diritti e doveri dei soci.

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea su proposta del direttivo.
- d) comunicare tempestivamente ogni mutamento del proprio indirizzo mail e numero telefonico al fine di ricevere le comunicazioni relative alla vita associativa ed alle iniziative dell'associazione.

Art.8-Perdita della qualifica di socio.

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, decadenza o esclusione:

- Recesso: l'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- Decadenza: si decade automaticamente dalla qualità di socio, senza necessità di una delibera apposita, qualora non venga versata la quota annuale per due anni consecutivi. La decadenza non pregiudica una successiva nuova ammissione a socio.
Esclusione: L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. Ugualmente può essere escluso l'associato che si renda responsabile di gravi comportamenti ex art. 24 c.c. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

2. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

3. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art.9-Attività di volontariato.

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.10-Organisociali.

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione (d'ora in poi definito: Direttivo);
- c) il Presidente;

2. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.



Art.11-Assemblea.

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di uno associato.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del direttivo.

Art.12-Competenze dell'Assemblea.

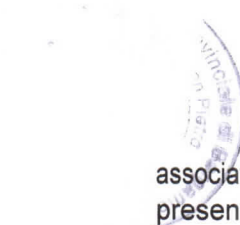
1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - c) approvare il rendiconto di esercizio;
 - d) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui procedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti predisposti dal direttivo;
 - i) fissare l'ammontare del contributo associativo su proposta del direttivo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art.13-Convocazione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico (e-mail). L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art.14-Validità dell'Assemblea e modalità di voto.

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli



associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

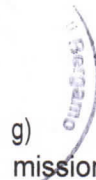
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. I componenti del direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
7. I voti sono palesi.
8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 20, comma 5, del presente Statuto. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art.15-Direttivo.

1. Il Direttivo è l'organo di amministrazione e di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il direttivo è formato da 7 componenti (consiglieri), eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente il segretario ed il tesoriere.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Non può essere membro del direttivo chi ha cariche politiche o istituzionali nelle amministrazioni Comunali di Paladina e Valbrembo.
6. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 anni e possono essere rieletti per una sola volta nella medesima carica.

Art.16-Competenze del direttivo.

1. Il direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
 - f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;

- 
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché, se necessaria, la relazione di missione sull'attività svolta;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente il segretario ed il tesoriere;
 - m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata da soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
 - p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del direttivo stesso;
 - q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art.17-Funzionamento del direttivo.

Il direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. Il direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino, nel corso del triennio dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del direttivo che deve essere rinnovato.

1. Il direttivo è convocato mediante comunicazione inviata tramite mezzo anche elettronico almeno una settimana prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante messaggio telefonico o informatico almeno 24 ore prima della riunione (in questo caso nel verbale della riunione si darà atto dell'effettiva convocazione di tutti i componenti).

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art.18-Il presidente.

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti del direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta.

2. Il presidente:

- 
- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi e da tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.19-Il segretario-

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art.20, comma5, d.lgs. 117/2017.

Art.20-Libri sociali-

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del direttivo;
- d) Il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del direttivo.

3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta rivolta al direttivo che li metterà a disposizione dell'associato esclusivamente presso la sede dell'associazione.

Art.21-Risorse economiche.

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art.56;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79

comma 2;

- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art.85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art.22-Scritture contabili.

1. Il direttivo tiene e aggiorna le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13edall'art.87 del D.lgs.n.117/2017.

Art.23-Esercizio sociale.

1. L'esercizio sociale inizia il 1° settembre di ogni anno per terminare il 31 agosto successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art.24-Divieto di distribuzione degli utili.

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs.117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.25-Assicurazione dei volontari.

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art.26-Devoluzione del patrimonio.



In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore procederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9, comma1, del d.lgs.117/2017.

Art.27-Disposizioni finali.

1.Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.